

8.2.4.3.6. 4.1.6 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – strumenti finanziari

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all'ammodernamento, l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il miglioramento fondiario l'approvvigionamento e il risparmio di energia.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Strumento finanziario di garanzia

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

NON PERTINENTE

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

I beneficiari sono gli intermediari finanziari ed i beneficiari finali sono gli Imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione della legge nazionale.

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

- Sono ammesse le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento.
- Non sono comunque ammissibili gli investimenti inerenti la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui.
- *Questo strumento finanziario può fornire sostegno sotto forma di capitale circolante come misura temporanea alle PMI colpite dalla crisi, al fine di rispondere efficacemente alla crisi sanitaria causata dal Covid-19, conformemente alla deroga attualmente prevista all'articolo 25a, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I prestiti concessi in tal modo a titolo di sostegno sotto*

forma di capitale circolante non possono superare 200,000 EUR.

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

La disposizione di cui sopra non si applica alle microimprese e alle piccole imprese, né ad altre imprese che si sono trovate in difficoltà dopo il 31 dicembre 2019, nel caso di un sostegno fornito per rispondere efficacemente alla crisi sanitaria pubblica causata dal Covid-19, come previsto dal punto 22 della Comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e dall'art. 1 del Reg. (Ue) n. 558/2020.

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nel caso in cui il supporto è fornito attraverso lo strumento finanziario di garanzia, la selezione dei beneficiari finali, percettori dei prestiti garantiti, è delegata dall'autorità di gestione agli intermediari finanziari selezionati dal Fondo Europeo per gli Investimenti. Tale selezione avverrà con la verifica da parte dell'intermediario finanziario – a pena di esclusione dalla garanzia – della sussistenza dei criteri di eleggibilità e ammissibilità dei beneficiari, delle operazioni e delle spese, attraverso procedure a sportello e congiuntamente ad una valutazione della bancabilità e qualità dei progetti presentati.

Gli intermediari finanziari cui sarà delegata la selezione dei beneficiari saranno scelti dal FEI attraverso una procedura aperta e competitiva, svolta ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 7 del Regolamento delegato (UE) 480/2014.

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti; l'ESL, così calcolata, deve essere complessivamente inferiore o pari al tasso massimo d'aiuto consentito, ovvero inferiore o pari a quello previsto dal Reg. (UE). n. 1305/2013.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari alla percentuale massima prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari

selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

NON PERTINENTE

8.2.4.3.6.9.2. Misure di attenuazione

NON PERTINENTE

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

NON PERTINENTE

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

NON PERTINENTE

Definizione di investimenti collettivi

NON PERTINENTE

Definizione di progetti integrati

NON PERTINENTE

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

NON PERTINENTE

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

NON PERTINENTE

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

NON PERTINENTE

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

NON PERTINENTE